

STATUTO DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO E DI MUTUA
ASSISTENZA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1) E' costituita una Società di Mutuo Soccorso con la denominazione di "MUTUA ITALIANA DI ASSISTENZA VETERINARIA M.I.A.V. - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" che nel presente statuto viene indicata, per brevità, anche con la parola Mutua. La Mutua si costituisce sotto forma di associazione ed acquista personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 1886 n.3818 e s.m., che ne regola anche il funzionamento. Come tale la Mutua si qualifica anche quale ente non commerciale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2) La Mutua ha la sua sede in Milano, corso Italia n. 24; ha la durata di anni novanta dalla data della sua legale costituzione (20/12/1994), durata che può essere prorogata con la deliberazione dell'assemblea straordinaria. Sempre con delibera dell'assemblea straordinaria possono essere istituite sedi ed uffici in altre località.

Art. 3) La "MUTUA ITALIANA ASSISTENZA VETERINARIA M.I.A.V. - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" è una società di mutuo soccorso che ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria ed opera senza alcun scopo di lucro.

Essa opera a favore, dei propri soci e loro familiari, intendendo far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica, ancorché non esclusiva attenzione al settore sanitario.

Essa, operando esclusivamente nei settori di attività previsti dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818, si propone di realizzare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, esclusivamente le seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.


Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

La Mutua può inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti di compatibilità con gli scopi sopra delineati, la Mutua:

1) stipula accordi:

- con società di servizi specializzate nel settore sanitario e assicurativo; con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale;
- con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni del volontariato;



- con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici;
- con stabilimenti o istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno.

Nell'ambito dei propri scopi, la Mutua riconosce, tutela e persegue il benessere psicofisico dei propri associati anche attraverso i rapporti di questi ultimi con gli animali d'affezione e/o compagnia, sulla base dei più recenti studi scientifici, medici e sociologici che riconoscono agli animali d'affezione e/o compagnia un ruolo primario nella cura della persona anche in ambito di terapie specializzate, appunto volte al benessere e alla cura dei soci e dei loro familiari.

2) promuove e sostiene la costituzione e/o la gestione in forma mutualistica di case di cura e di assistenza, nonché case albergo e/o protette per anziani;

3) attua ricerche e studi, cura pubblicazioni, organizza seminari e campagne di diffusione, istituisce corsi, università popolari, borse di studio nel settore assistenziale;

4) promuove con professionisti, organizzazioni, istituti, centri culturali, ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali qui descritti.

La Mutua può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

La Mutua, inoltre, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze in enti che svolgono attività integrative, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutualistici e associativi per attuare servizi comuni e per rendere più efficace la propria azione.

Art. 4) La Mutua articola la propria attività in Sezioni territoriali, aziendali e categoriali.

Gli organismi mutualistici e associativi aggregati sono equiparati alle Sezioni. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle Sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

TITOLO II

SOCI

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono in due categorie:

- soci ordinari: appartengono a questa categoria i soci che partecipano allo scambio mutualistico; si tratta di persone fisiche, altre società di mutuo soccorso e fondi sanitari integrativi di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 502/1992;

- soci sostenitori: appartengono a questa categoria i soci persone fisiche o giuridiche che, non usufruendo dello scambio mutualistico, sostengono, anche finanziariamente, l'attività della società.

Possono essere soci ordinari tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, compresi i minori di età, considerato che in tal caso i rapporti con la Mutua saranno mantenuti da chi esercita la patria potestà. L'adesione alla Mutua avviene o direttamente presso la sede legale o tramite le Sezioni di cui al precedente articolo 4.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In particolare i soci ordinari partecipano a tutte le attività della Mutua e hanno diritto a

tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo.

Art. 6) Coloro che desiderano diventare soci della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando;

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
2. l'attività svolta;
3. ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Il pagamento della quota associativa alla Mutua equivale alla domanda di adesione da parte di coloro che desiderano diventare soci. La Mutua si riserva un mese di tempo dall'effettivo incasso per respingere la domanda di adesione con restituzione della quota versata.

Art. 7) In caso di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, il vincolo sociale si costituisce a far data dal giorno di presentazione della domanda ed il diritto alle prestazioni sorge dopo il periodo di carenza fissato nel regolamento.

Art. 8) Il socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualunque momento dalla Mutua. A tale scopo deve farne richiesta, indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione. Con il recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni ed assistenze mutualistiche.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 9) Il socio può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, quando non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni e quando non si attiene alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

Il socio può essere escluso, inoltre, quando svolge attività contrastante con gli interessi della Mutua, la danneggia moralmente e materialmente, fomenta dissidi e liti tra i soci e quando, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo con la Mutua, in particolare quando diventa moroso o quando simula il verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della Mutua.

Art. 10) Il socio che cessa di far parte della Mutua risponde verso questa per il pagamento dei contributi non versati per 2 anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificato.


TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 11) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle quote di adesione versate dai soci secondo quanto previsto dal regolamento.
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato.

L'importo della quota di adesione può essere aggiornata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.



Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso Istituti di credito.

Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci.

In particolare la società non può destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari né può distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

1. almeno il 3% (tre per cento) al fondo di riserva generale;
2. il rimanente alle riserve, fondi ed accantonamenti di cui all'articolo 11 (undici).

Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione dell'Organo di controllo, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro sei mesi dal termine dell'anno cui si riferisce.

TITOLO IV

ORGANI DELLA MUTUA - ASSEMBLEA

Art. 13) Sono organi della Mutua:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) l'Organo di controllo.

Art. 14) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

All'assemblea ordinaria spetta:

- 1) approvare il bilancio annuale;
- 2) eleggere il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo;
- 3) approvare i regolamenti;
- 4) trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
- 2) sullo scioglimento della Mutua;
- 3) sulla nomina dei liquidatori.

Art. 15) Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci nei termini e con le modalità previste dall'art. 6, 3° comma che siano in regola con il pagamento della quota di adesione e dei contributi associativi.

Ciascun socio presente ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci. Con apposito regolamento può essere istituito il sistema del voto per corrispondenza.

Art. 16) L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, deve essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è convocata oltre che dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'Organo di controllo o di almeno un ventesimo (1/20) dei soci.

La convocazione dell'assemblea, sia di quella ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata ai soci almeno 15 giorni prima mediante lettera, consegnata

anche a mano a ciascun socio, ovvero con affissione dell'avviso nei locali della sede sociale e delle sezioni. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di ulteriori mezzi di diffusione dell'avviso stesso.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso per lo stesso giorno della prima.

Art. 17) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie in prima e seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente, oppure da altro amministratore o socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario scegliendolo anche tra i non soci. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18) Quando la mutua ha almeno 500 soci l'assemblea dei Soci può essere costituita da delegati eletti in assemblee parziali, che hanno luogo nelle sezioni di cui all'articolo 4.

Il regolamento di attuazione del presente articolo dovrà uniformarsi alle seguenti indicazioni:

- a) le assemblee parziali sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a quest'ultima;
- b) le assemblee parziali sono convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale, tramite le sezioni;
- c) la data di convocazione dell'ultima delle singole assemblee parziali deve procedere di almeno 3 giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- d) ciascuna assemblea parziale è presieduta da un componente il Consiglio di Amministrazione o da un socio dallo stesso Consiglio designato;
- e) alle assemblee parziali si applicano le medesime disposizioni che regolano lo svolgimento dell'assemblea generale;
- f) ogni assemblea parziale elegge i propri delegati all'assemblea generale, scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno ogni 50 o frazione superiore a 25 in essa convocati. L'assemblea ordinaria può modificare la suddetta proporzione per l'elezione dei delegati.

Qualora alla Mutua siano aggregati organismi mutualistici e associativi, a norma dell'articolo 4, i delegati all'assemblea generale sono designati nelle proporzioni sopra indicate conformemente allo statuto o regolamento degli organismi stessi.

TITOLO V


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 15 membri eletti dall'assemblea.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e uno o più Vice Presidenti della Mutua.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.



Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte della sua attribuzione ad uno o più membri oppure ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da due Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità nonché su richiesta dell'Organo di controllo. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere effettuate anche in tele-videoconferenza.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni avvengono mediante scheda e a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardino persone o affari per cui taluno dei componenti il Consiglio possa avere interesse diretto.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto la parità comporta reiezione della proposta.

Art. 23) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

L'eventuale remunerazione dei consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio dei Sindaci.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE

Art. 24) Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale della Mutua;
- 2) convoca l'assemblea dei soci;
- 3) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- 4) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5) cura la redazione del bilancio e della relativa relazione illustrativa da presentare al Consiglio di Amministrazione, all'Organo di controllo e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 6) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

TITOLO VII

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25) L'Assemblea dei soci nomina un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale:

- obbligatoriamente nei casi in cui sia prescritto dall'articolo 2477 del Codice Civile;
- facoltativamente, qualora lo ritenga opportuno.

I Sindaci sono rieleggibili.

L'assemblea stessa stabilisce per i Sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

Art. 26) L'Organo di controllo deve controllare l'amministrazione della Mutua, vigilare sulla osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare anche singolarmente la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- c) convocare l'assemblea quando non vi provveda l'organo competente.

Art. 27) Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I sindaci che, durante il mandato triennale non assistono, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione oppure non partecipano a tre riunioni consecutive del Collegio, decadono dall'Ufficio.

I sindaci devono redigere il verbale delle loro riunioni dell'apposito libro sul quale devono risultare anche agli accertamenti fatti individualmente.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VIII

IL PERSONALE - REGOLAMENTI

Art. 28) Il Personale della Mutua è assunto dal Presidente su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore, se nominato:

1. collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
2. cura l'organizzazione delle attività e delle iniziative della mutua;
3. è responsabile del funzionamento degli uffici, nonché dell'impiego e della disciplina del personale;
4. esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal Regolamento e dagli Organi sociali;
5. rappresenta, nei limiti dei compiti assegnati, la Mutua a tutti gli effetti di legge;
6. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Art. 29) Il funzionamento della Mutua è disciplinato da appositi regolamenti approvati dall'assemblea.

In attesa di tale approvazione, i regolamenti possono essere resi esecutivi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.



TITOLO IX
ASSISTENZA SANITARIA

Art. 30) L'Assistenza Sanitaria Integrativa a quella erogata dal Servizio Sanitario Nazionale, viene concessa secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, e può essere garantita oltre che attraverso la stipula di convenzioni con primarie compagnie Assicuratrici, anche in conformità di quanto stabilito dall'art. 46 della L. 23.12.1978 n. 33 per gli organismi Mutualistici Integrativi, attraverso la stipula di accordi e convenzioni con Case di cura, Centri di analisi, Centri specialistici e polispecialistici, Case farmaceutiche e con Enti Regionali, Territoriali e ASL.

Le prestazioni di carattere economico somministrate ai soci sono insequestrabili ed impignorabili.

TITOLO X
LIQUIDAZIONE - NORME FINALI

Art. 31) Ogni eventuale controversia (ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, che dovesse sorgere tra i Soci e la Mutua, fra i Soci medesimi, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione e fra questi e i soci, anche in dipendenza di una diversa interpretazione del presente Statuto, sarà devoluta ad un arbitro scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Si applicano gli artt. 34 e seguenti D.Lgs. 5/2003.

In ogni caso il foro competente per ogni eventuale ulteriore controversia, è il Tribunale di Milano.

Art. 32) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Mutua deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 33) Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni della legge 3818/1886.

